

## Art. 21.

### 21.1

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

*Sopprimere l'articolo.*

### 21.2

Bignami, Casaletto, Mussini

*Sopprimere l'articolo.*

### 21.3

Bisinella, Bellot, Munerato

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 21. – (*Modifica dell'articolo 83 della Costituzione*) – 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 83. – 1. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità della Repubblica e ne garantisce l'indipendenza, vigila sul rispetto della Costituzione.

Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età''.

Art. 21-bis. – (*Modifica dell'articolo 84 della Costituzione*). – 1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto trentacinque anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata.

La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge''».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 22 con il seguente:*

Art. 22. – (*Modifica dell'articolo 85 della Costituzione*). – 1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente della Camera dei deputati, il novantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, o da duecento mila elettori, ovvero, da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle giunte regionali e da sindaci, nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per eventuale rinvio, della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge».

*All'articolo 23, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) il secondo comma è sostituito dal seguente:*

«In, caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».

*Dopo l'articolo 24 aggiungere i seguenti:*

*Art. 24-bis. (Modifica dell'articolo 89 della Costituzione). –1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:*

«Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei Ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione dell'elezione della Camera dei deputati e lo scioglimento della stessa, l'indizione dei *referendum* nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo».

*Art. 24-ter. – 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:*

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i Ministri».

*Art. 24-quater. – 1. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».*

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

*Art. 28-bis. – 1. All'articolo 104 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione. Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione».*

## 21.4

Bisinella, Bellot, Munerato

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 21. – (*Modifica dell'articolo 83 della Costituzione*).- 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

Rappresenta l'unità nazionale e ne garantisce l'indipendenza.

Vigila sul rispetto della Costituzione.

Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni, e può essere rieletto una sola volta.

Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono disciplinate con legge ordinaria”.

Art. 21-bis.- (*Modifica dell'articolo 84 della Costituzione*). –1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 84 .Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge”».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 22 con il seguente:*

Art. 22. – 1. L'articolo 85 della Costituzione è abrogato.

*Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:*

Art. 23-bis. – 1. All'articolo 87 della Costituzione il primo comma è abrogato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21. – 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni dai cittadini che hanno compiuto la maggiore età. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente della Camera dei deputati, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da ciascun gruppo politico rappresentato nel Parlamento nazionale od europeo, ovvero da seicentomila cittadini, che vi provvedono secondo le modalità stabilite dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge».

## **21.5**

Cociancich

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti.

Le candidature alla Presidenza della Repubblica sono sottoscritte da almeno un decimo dei parlamentari. Ogni parlamentare può sottoscrivere fino a tre candidature.

In ogni scrutinio ciascun parlamentare, a pena di nullità, esprime un primo e un secondo voto. Se in seguito allo scrutinio dei primi voti nessun candidato ha raggiunto il *quorum* richiesto, si considerano i soli due candidati che hanno avuto il maggior numero di primi voti e si aggiungono ad essi i secondi voti espressi in loro favore.

Se al settimo scrutinio nessun candidato ha raggiunto i tre quinti, è eletto il candidato che in quello scrutinio, al termine del conteggio dei primi e dei secondi voti, risulti il più votato».

## **21.6**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 21. – (*Modifica dell'articolo 83 della Costituzione*). – 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità nazionale e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione. Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età"».

## **21.10**

Calderoli

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) All'elezione partecipano i parlamentari eletti in Italia e dieci delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha tre delegati.»;*

*b) sopprimere la lettera b).*

#### **21.7**

Chiti, Gotor, Migliavacca, Broglia, Casson, Corsini, D'Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Giacobbe, Guerra, Lai, Lo Giudice, Manassero, Manconi, Martini, Micheloni, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonogo, Tocci, Tronti, Turano

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) il secondo comma è sostituito dal seguente:*

*"All'elezione partecipano i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e duecento sindaci eletti, in numero proporzionale agli abitanti di ciascuna regione, garantendo la parità di genere e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, dai Consigli delle autonomie locali"».*

#### **21.8**

Chiti, Migliavacca, Gotor, Broglia, Casson, Corsini, D'Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Giacobbe, Guerra, Guerrieri Paleotti, Lai, Lo Giudice, Manassero, Manconi, Martini, Micheloni, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonogo, Tocci, Tronti, Turano

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) il secondo comma è sostituito dal seguente:*

*"All'elezione partecipano duecento sindaci eletti, in numero proporzionale agli abitanti di ciascuna regione, garantendo la parità di genere e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, dai Consigli delle autonomie locali"».*

#### **21.9**

D'Alì

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) il secondo comma è sostituito dal seguente:*

*"All'elezione partecipano i parlamentari eletti al Parlamento europeo nelle circoscrizioni italiane"».*

#### **21.16**

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

*All'articolo 21, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi quattro scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei quattro scrutini, abbiano ottenuto un decimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

*Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente:*

«Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordine del giorno del Consiglio stesso».

### **21.17**

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

*All'articolo 21, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi tre scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei tre scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

*Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente:*

«Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordine del giorno del Consiglio stesso».

### **21.18**

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

*All'articolo 21, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi tre scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei tre scrutini, abbiano ottenuto un decimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

*Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente:*

«Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordine del giorno del Consiglio stesso».

### **21.15**

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

*All'articolo 21, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi cinque scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei cinque scrutini, abbiano ottenuto un decimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

*Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente:*

«Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordine del giorno del Consiglio stesso».

### **21.14**

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

*All'articolo 21, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi quattro scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei quattro scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

*Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione; dopo il terzo comma inserire il seguente:*

«Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordine del giorno del Consiglio stesso».

### **21.12**

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

*All'articolo 21, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi cinque scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei cinque scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

*Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente:*

«Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordine del giorno del consiglio stesso».

### **21.13**

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

*All'articolo 21, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi sette scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei sette scrutini, abbiano ottenuto un decimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

*Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente:*

«Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordine del giorno del Consiglio stesso».

### **21.11**

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

*All'articolo 21, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al terzo comma il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi sette scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale, e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei sette scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

*Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente:*

«Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordine del giorno del Consiglio stesso».



### **21.30**

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

*All'articolo 21, comma ,1 ,sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi .tre scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei tre scrutini, abbiano ottenuto un decimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

### **21.26**

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

*All'articolo 21, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi tre scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei tre scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

### **21.29**

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

*All'articolo 21, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi quattro scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei quattro scrutini, abbiano ottenuto un decimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

### **21.25**

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

*All'articolo 21, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi quattro scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei quattro scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

#### **21.28**

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

*All'articolo 21, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi cinque scrutini si procede; entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei cinque scrutini, abbiano ottenuto un decimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

#### **21.24**

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

*All'articolo 21, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi cinque scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei cinque scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

#### **21.27**

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

*All'articolo 21, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi sette scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei sette scrutini, abbiano ottenuto un decimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

### **21.23**

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

*All'articolo 21, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi sette scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei sette scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale."».

### **21.19**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea per tre scrutini. In caso di mancata elezione da parte del Parlamento, con la maggioranza di cui al precedente periodo, si procede con elezione popolare diretta"».

### **21.20**

Russo

*Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio, si svolge un, turno di ballottaggio tra i due candidati più votati all'ultimo scrutinio. In caso di ballottaggio, è eletto Presidente della Repubblica il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi"».

### **21.21**

Gotor, Migliavacca, Broglia, Casson, Chiti, Corsini, D'Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Giacobbe, Guerra, Lai, Lo Giudice, Manassero, Manconi, Martini, Micheloni, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonogo, Tocci, Tronti, Turano

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta"».

#### **21.22**

Calderoli

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta"».

#### **21.39**

Calderoli

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) sostituire le parole: «Dal quarto» con le seguenti: «Dopo il quarto»;*
- 2) sostituire le parole: «Dal settimo» con le seguenti: «Dopo l'ottavo»;*
- 3) sostituire le parole: «dei tre quinti dei votanti» con la seguente: «assoluta».*

#### **21.31**

Calderoli

*Al comma, 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: «Dal» con le seguenti: «Dopo il».*

#### **21.32**

Calderoli

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: «Dal» con la seguente: «Al».*

#### **21.40**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

*Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **21.41**

Fornaro, Gatti

*Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Dopo il sesto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Qualora nel nono scrutinio nessuno abbia riportato detta maggioranza, si procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età».*

#### **21.42**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Dopo l'ottavo scrutinio il Presidente della Repubblica viene eletto dal corpo elettorale a suffragio universale e diretto con voto limitato ai due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di consensi nell'ultimo scrutinio effettuato. La legge stabilisce i termini di indizione dei comizi per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica nonché le modalità del suo svolgimento».*

#### **21.43**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Dal settimo» con le seguenti: «Dopo il decimo» e sostituire le parole: «dei tre quinti dei votanti» con le seguenti: «assoluta dei componenti l'assemblea.».*

#### **21.44**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Dal settimo» con le seguenti: «Dopo il nono» e sostituire le parole: «dei tre quinti dei votanti» con le seguenti: «assoluta dei componenti l'assemblea.».*

#### **21.45**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Dal settimo» con le seguenti: «Dopo l'ottavo» e sostituire le parole: «dei tre quinti dei votanti» con le seguenti: «assoluta dei componenti l'assemblea.».*

**21.46**

Calderoli

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Dal settimo» con le seguenti: «Dall'ottavo» e sostituire le parole: «dei tre quinti dei votanti» con la seguente: «assoluta».*

**21.33**

Calderoli

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Dal settimo» con le seguenti: «Dopo il».*

*Conseguentemente sostituire le parole: «tre quinti» con le seguenti: «due terzi».*

**21.34**

Calderoli

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «Dal settimo» con le seguenti: «Dopo il».*

*Conseguentemente sostituire le parole: «dei tre quinti» con la seguente: «semplice».*

**21.35**

Calderoli

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «Dal settimo» con le seguenti: «Dopo il».*

*Conseguentemente sostituire le parole: «dei tre quinti» con la seguente: «assoluta».*

**21.36**

Calderoli

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «Dal settimo» con la seguente: «Al».*

*Conseguentemente sostituire le parole: «tre quinti» con le seguenti: «due terzi».*

**21.38**

Calderoli

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «Dal settimo» con la seguente: «Al».*

**21.37**

Calderoli

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «Dal settimo» con le seguenti: «Dopo il».*

**21.47**

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

*All'articolo 21, comma 1, lettera b), sostituire la parola: «settimo» con la parola: «quinto» e le parole: «dei tre quinti dei votanti» con le parole: «dei tre quinti dell'assemblea. Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi cinque scrutini si proceder entro sessanta giorni, All'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, secondo le norme previste dalla legge, con scrutinio a turno unico. È eletto Presidente della Repubblica il candidato, cittadino italiano, che abbia compiuto il 50 anno di età entro la data di svolgimento delle elezioni e che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi. La legge disciplina la campagna elettorale».*

*Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente:*

*«Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordine del giorno del Consiglio stesso».*

**21.48**

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

*All'articolo 21, comma 1, lettera b), sostituire la parola: «settimo» con la parola: «quinto» e le parole: «dei tre quinti dei votanti» con le parole: »dei tre quinti dell'assemblea. Qualora nessun candidato sia risultato eletto. dopo i primi cinque scrutini si procede, entro sessanta giorni, All'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, secondo le norme previste dalla legge, con scrutinio a turno unico. È eletto Presidente della Repubblica il candidato, cittadino italiano, che abbia compiuto il 50° anno. di età entro la data di svolgimento delle elezioni e che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi. La legge disciplina la campagna elettorale».*

**21.49**

Calderoli

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «votanti» con la seguente: «componenti».*

**21.51**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Non si fa luogo all'elezione del Presidente della Repubblica nel caso in cui l'assemblea del Senato non sia al *plenum*. Il *plenum* viene raggiunto con la sospensione delle eventuali decadenze dei senatori».*

## **21.50**

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «All'elezione partecipano altresì i rappresentanti italiani al Parlamento europeo».*

## **21.52**

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Non si fa luogo all'elezione del Presidente della Repubblica nel caso in cui l'Assemblea del Senato non sia al *plenum*,».*

## **21.0.1**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)*

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata. La legge prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge"».